

## Comune di Ollomont

### Disciplinare di gara

**Affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso sciistico del comune di Ollomont, in loc. Berio denominato "KS 169 Berio", ivi comprese le strutture ricettive da realizzare destinate a Bar e Noleggio attrezzature sciistiche, per il periodo di 5 anni, rinnovabile di uguale periodo.**

#### Dati essenziali della procedura

<b>Stazione appaltante</b>	Comune di Ollomont.
<b>Tipologia della procedura</b>	Procedura aperta
<b>Codice CIG</b>	802675716C
<b>Termine di ricezione delle offerte</b>	10/10/2019, ore 12.00
<b>Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti</b>	09/10/2019, ore 12.00
<b>Criterio di Aggiudicazione</b>	Economicamente più vantaggiosa
<b>Valore totale della procedura</b>	Euro 445.000,00 oltre IVA ed oneri di legge.
<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	Dott.ssa Sara Salvadori
<b>Prima seduta Pubblica</b>	11/10/2019 ore 08.30

#### Art. 1 – Oggetto della procedura.

1.1. La procedura concerne l'affidamento in concessione della gestione del complesso sciistico del comune di Ollomont, in loc. Berio denominato "KS 169 Berio", comprensivo degli impianti di risalita e delle piste di sci di discesa e fondo nonché del nastro trasportatore sciatori, delle attrezzature sportive connesse e degli impianti di innevamento relativi, per un periodo di 5 anni decorrenti dalla stagione invernale 2019/2020, rinnovabile per uguale periodo.

Il concessionario dovrà, nell'ambito degli obblighi contrattuali, realizzare a mezzo di operatore qualificato le strutture ricettive definite nel progetto esecutivo redatto dal comune di Ollomont e destinate a: noleggio attrezzature sciistiche e attività di somministrazione (Bar)

Il costo della realizzazione di dette strutture, è stimato in Euro 54.000,00, oltre iva, verrà liquidato dal Comune al Concessionario nell'ambito del rapporto di concessione, previa verifica e collaudo della regolare esecuzione delle opere. Si specifica sin d'ora che la Direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno eseguiti da professionisti abilitati nominati dal concedente con oneri a carico del concessionario. Saranno altresì a carico del concessionario gli allestimenti interni delle strutture, al fine di renderle pienamente funzionanti.

In ragione della necessità di garantire la sostenibilità economica-finanziaria della gestione, il comune si obbliga a corrispondere al concessionario un canone annuo di gestione nella misura di Euro 19.500,00 (rivalutabile mediante parametri Istat), oltre al rimborso delle spese di gestione per energia elettrica nella misura massima di € 12.000,00 per la stagione invernale e di € 1.000,00 per la stagione estiva e all'erogazione di un contributo comunale per il servizio di soccorso piste di discesa e di fondo che sarà determinato secondo i criteri di erogazione del contributo regionale erogato per le stesse finalità ad integrazione di quest'ultimo fino al raggiungimento della somma massima attribuibile di € 13.000,00.

Si precisa che:

- la spesa di energia elettrica durante il periodo invernale è riferita alla spesa di energia necessaria all'utilizzo dell'impianto di innevamento;
- il canone annuo di € 19.500,00 sarà corrisposto al gestore sulla base degli effettivi giorni di apertura, considerando quale numero massimo di giorni di apertura 50 giorni. Si garantisce comunque un contributo minimo indipendentemente dai giorni di apertura di € 9.000,00 a copertura delle spese fisse sostenute per la preparazione del sito;

Ai fini della determinazione del valore della presente procedura, ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 50/2016, si tiene in considerazione il fatturato medio generato dal precedente concessionario, al netto dell'iva, nella misura di Euro 25.000 annui.

1.2. Il contratto di Concessione comporta il trasferimento in capo al concessionario del rischio di costruzione, del rischio di disponibilità, del rischio di manutenzione ordinaria e del rischio finanziario connesso alla gestione, secondo le norme vigenti e nei limiti della natura della concessione medesima. Il tutto nei termini previsti nel capitolato di appalto.

## **Art. 2 – Disciplina della Procedura di gara.**

2.1. La procedura di gara è disciplinata dalle norme contenute nei seguenti documenti:

- Bando e disciplinare di gara oltre ai format moduli allegati quali fac-simile;
- Capitolato d'appalto e documenti ivi richiamati;
- documentazione tecnica delle strutture ricettive;
- Normativa vigente in materia: D. Lgs 50/2016; DM 49/2018 e le parti del d.p.r. 207/2010, vigenti in regime transitorio, oltre alle norme del settore oggetto di appalto.

2.2 In merito alle fasi di affidamento della procedura trovano applicazione le disposizioni dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016, ivi compresa la facoltà di avviare l'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi del comma 8 della medesima norma.

2.3. Ai fini della partecipazione alla gara, il Comune ha predisposto dei format moduli che costituiscono meri fac simile. I concorrenti sono invitati, al fine di evitare omissioni ed errori, ad utilizzare detti moduli. Il DGUE, ex art. 85 del DLgs 50/2016, è reperibile sul sito <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dque>

2.4. Ai sensi dell'art. 52 del D Lgs 50/2016 tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici avvengono per posta elettronica certificata, al domicilio eletto nel format Mod. 1.

2.5. Il Comune si riserva di differire o revocare o annullare la procedura di gara senza che ciò possa comportare a favore degli offerenti diritti in ordine alle spese sostenute per la partecipazione alla medesima o diritti risarcitori di alcun tipo.

## **Art. 3 – Regole applicabili alle comunicazioni.**

3.1. Il Comune comunicherà a mezzo posta elettronica certificata le informazioni relative alla procedura di gara ai sensi degli articoli 40 e 52 del D.Lgs 50/2016. In caso di impossibilità all'utilizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni verranno effettuate a mezzo di fax e/o posta ordinaria, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D. Lgs 50/2016.

3.2. Il Comune, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs 50/2016, comunica d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni:

a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto l'impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che

hanno impugnato il bando, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

b) l'esclusione agli offerenti esclusi;

c) la decisione di non aggiudicare l'appalto, a tutti i concorrenti;

d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

3.3. Su richiesta dell'offerente interessato, Il Comune comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:

a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta;

b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto.

3.4. Il Comune non divulga le informazioni relative all'aggiudicazione se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

#### **Art. 4 – Valore della concessione.**

4.1. L'importo complessivo dell'appalto è riferito ad un periodo di 5 anni, oltre al periodo di eventuale rinnovo (di 5 anni), ed è pari ad **euro 445.000** (I.V.A. esclusa), così ripartito in termini annuali:

a) **euro 19.500,00** (I.V.A. esclusa) quale contributo del comune per l'attività di gestione;

b) **euro 25.000,00** (I.V.A. esclusa) quale fatturato medio stimato del concessionario;

4.2. La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti indicati nei documenti di gara (generali e speciali). Il Comune verificherà l'effettivo possesso dei requisiti, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

4.3. Il concorrente deve indicare, nell'ambito dell'offerta economica, il ribasso proposto rispetto al contributo a carico del comune, pari ad Euro 19.500/anno.

#### **Art. 5 – Requisiti di qualificazione degli esecutori.**

5.1. I concorrenti devono possedere, al momento della presentazione dell'offerta, i seguenti requisiti ai sensi degli artt. 83 e 84 del DLgs 50/2016:

**a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, deve produrre una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**b) avere maturato esperienza documentabile** nell'ambito di attività similari a quelle oggetto di appalto.

**c) obbligarsi ad affidare** l'esecuzione degli interventi di realizzazione delle strutture ricettive, come da progetto esecutivo del comune, ad operatore qualificato secondo la vigente normativa in materia di opere pubbliche, individuando altresì le figure professionali, qualificate, per l'attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

5.2. In caso di concorrente "*gruppo*" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016) i requisiti devono essere dimostrati, **pena l'esclusione**, nei seguenti termini:

-il requisito di cui alla precedente **lettera a)** deve essere soddisfatto da tutti i componenti;

-il requisito di cui alla precedente **lettera b)** deve essere soddisfatto dal capogruppo. Non sono previsti requisiti minimi per i mandanti;

-il requisito di cui alla precedente **lettera c)** deve essere soddisfatto da tutti i componenti

5.3. Il subappalto della concessione non è ammesso. Sono ammessi subaffidamenti per specifiche e singole attività accessorie alla concessione, previa autorizzazione del Comune.

5.4. L'avvalimento non è ammesso.

## Art. 6 – Requisiti di ordine generale.

6.1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicato all'art. 80, comma 1, del Dlgs 50/2016 (al quale si rinvia ad ogni effetto).

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

**N.B. Si invita l'operatore economico a dichiarare tutte le condanne sopra elencate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, restando in capo all'ente aggiudicatore valutarne la gravità.**

6.2. Costituiscono, altresì, motivi di esclusioni la sussistenza delle fattispecie di cui ai commi 2,3,4,5 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 (al quale si rinvia ad ogni effetto). Per le ulteriori precisazioni in tema di esclusione si richiamano le medesime disposizioni.

6.3. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, l'ente aggiudicatore ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

6.4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.5. In relazione ai documenti che verranno trasmessi da tutti i soggetti e alle dichiarazioni rese, Autoporto S.p.A. opererà nel rispetto dei principi di riservatezza e segretezza, non comunicando a nessun soggetto estraneo tali dati, in ossequio ai principi di cui al D.Lgs. 196/2003, alla legge 241/1990, al D.P.R. 184/2006.

## Art. 7 – Soccorso istruttorio.

7.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Dlgs 50/2016, così come modificato da ultimo dal D.lgs 56/2017. Non è ammesso il soccorso istruttorio con riferimento all'offerta tecnica e all'offerta economica, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Dlgs 50/2016 se non nei limiti di quanto stabilito dalle Linee Guida Anac e secondo le acquisizioni giurisprudenziali.

## Art. 8 – Termine ed indirizzo di consegna delle offerte

8. 1. I plichi sigillati sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, secondo le modalità di cui al presente disciplinare di gara e corredati dalla documentazione necessaria, devono pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre le: **ore 12,00 del 10/10/2019 all'indirizzo della stazione appaltante.**

8.2. Non sono ammesse offerte a mezzo posta elettronica certificata ma unicamente mediante consegna presso la sede dell'ente aggiudicatore, con mezzi liberi.

### Art. 9 – Prima seduta pubblica.

9. 1. La prima seduta pubblica si terrà il giorno **11/10/2019 alle ore 08.30 presso la sede del comune, loc. Capoluogo n. 47**

9.2. Sono ammessi e, quindi, possono legittimamente assistere all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti o i direttori tecnici del concorrente; i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile); i dipendenti del concorrente delegati a tale scopo (delega autocertificata nei termini di legge e, quindi, con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).

9.3. Le eventuali sedute pubbliche successive verranno comunicate ai partecipanti al domicilio eletto a mezzo pec.

### Art. 10 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – elementi qualitativi

Il soggetto aggiudicatario verrà individuato con il criterio stabilito dall'art. 95 del Dlgs 50/2016, offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo.

Nell'ambito dell'offerta, i concorrenti dovranno formulare proposte migliorative rispetto alle previsioni di capitolato, nel rispetto delle prescrizioni generali ivi riportate.

Gli elementi di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono i seguenti:

**-Offerta tecnica – Punteggio massimo 80 punti**

**-Offerta economica – Punteggio massimo 20 punti**

Ai fini dell'elaborazione della graduatoria, nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi parziali diversi per gli elementi qualitativi e per gli elementi quantitativi, sarà dichiarato miglior offerente il Concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione di natura qualitativa. Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo sia per gli elementi di valutazione quantitativi, sia per gli elementi di valutazione qualitativi, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico, al quale si provvederà seduta stante.

#### 10.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – elementi qualitativi.

L'offerta tecnica verrà valutata in ragione dei seguenti elementi di analisi.

##### **Criterio A – Progetto di gestione – punti 80.**

Il concorrente deve presentare un progetto di organizzazione e di gestione del servizio in rapporto agli obiettivi e alle richieste del presente Bando e del capitolato.

Sub criteri	Punteggio max
A.1. Descrizione chiara, dettagliata e completa del servizio da realizzare, delle attività che lo costituiscono e dei metodi utilizzati nel rapporto con il committente e con l'utenza. Il concorrente deve dare evidenza del modello gestionale che intende adottare per la gestione dei servizi.	40
A.2. Coerenza ed adeguatezza delle modalità organizzative e metodologiche proposte rispetto alle attività previste nel progetto ed alle prestazioni richieste dal committente	10
A.3. Soluzioni per l'allestimento delle attività ricettive e gestione delle medesime	10

A.4. Sistema organizzativo per la manutenzione ordinaria dei beni oggetto di concessione e risorse umane destinate alla commessa	<b>10</b>
--	-----------

La relazione per il criterio A, deve essere composta da un numero di massimo 10 cartelle formato A4, ovvero 5 cartelle formato A3 (escluse copertina iniziale e finale). Una cartella corrisponde ad un foglio (A4 o A3), il quale può essere compilato su entrambe le facciate.

**Criterio B – Esperienze pregresse – punti 10.**

La peculiare attività esecutiva prevista in progetto rende necessario valutare la specifica esperienza pregressa nella realizzazione di servizi analoghi.

Sub criteri	Punteggio max
Esperienze conseguite dal concorrente nella gestione di servizi analoghi	<b>10</b>

La relazione per il criterio B, deve essere composta da un numero di massimo 2 cartelle formato A4, ovvero 1 cartelle formato A3 (escluse copertina iniziale e finale). Una cartella corrisponde ad un foglio (A4 o A3), il quale può essere compilato su entrambe le facciate.

**Note importanti (a pena di esclusione).**

- Gli elaborati devono essere sottoscritti (anche sul solo frontespizio) da parte da tutti i concorrenti, anche in gruppo.
- Negli elaborati costituenti offerta tecnica **non devono, a PENA DI ESCLUSIONE essere inseriti elementi di natura economica di alcun tipo che possano in qualche modo costituire anticipazione dell’offerta economica.**

**10.2. Criterio di aggiudicazione – elementi quantitativi.**

L’offerta verrà valutata anche in ragione dei seguenti elementi quantitativi. Il concorrente nella busta “B – offerta economica” deve indicare:

Codice	Criterio di valutazione	Punti max
<b>4</b>	Offerta economica in diminuzione espressa mediante ribasso percentuale sul canone posto a base di gara e pari ad Euro 19.500,00/annui.	<b>20</b>

L’offerta economica dovrà contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti dati

Contenuto offerta economica	Valore
Offerta economica in diminuzione per l’esecuzione delle prestazioni nella sua totalità con riferimento al contributo previsto a carico del comune posto a base di gara e pari ad Euro 18.500/annuo	Ribasso percentuale
Costi di sicurezza aziendali, art. 95, comma 10, del dlgs 50/2016 – se esistenti	euro
Costo del personale, art. 95, comma 10, del dlgs 50/2016 – se esistenti	euro

Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento, **pena l’esclusione.**

**11.3. Criterio di aggiudicazione – metodo di attribuzione dei punteggi.**

11.3.1. I punteggi inerenti all'offerta tecnica di natura discrezionale verranno determinati applicando la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [ W_i * V_{(a) i} ]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i);

$\sum_n$  = sommatoria.

I coefficienti V(a) indicano i punteggi di natura qualitativa attribuiti al concorrente i-esimo dai componenti della commissione mediante il sistema del confronto a coppie. Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima). Al termine dei confronti si sommano i punteggi di ciascun concorrente (per i casi in cui vi è una preferenza) ottenendo i punteggi attribuiti da ciascun commissario. I punteggi così ottenuti sono trasformati in coefficienti variabili tra zero e uno sulla base del seguente metodo: si calcola la media dei punteggi ottenuti per ciascun concorrente, si attribuisce il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il valore medio più elevato e si riparametrano gli altri coefficienti di conseguenza. Si richiamano, a titolo indicativo, i disposti dell'Allegato G del d.p.r. 207/2010.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti V(a) indicano i punteggi di natura qualitativa attribuiti al concorrente i-esimo saranno determinati mediante il seguente metodo:

- attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni elemento qualitativo (sono utilizzabili coefficienti intermedi);
- determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun commissario (con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola);
- il concorrente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore viene rapportato all'unità; i rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in misura proporzionale;
- i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun elemento di valutazione.
- Ogni elemento di valutazione di natura qualitativa sarà misurato secondo i seguenti criteri motivazionali: 0,0 Assente; 0,1 Completamento negativo o quasi del tutto assente; 0,2 Quasi completamento negativo; 0,3 Negativo; 0,4 Gravemente insufficiente; 0,5 Insufficiente; 0,6 Sufficiente; 0,7 Discreto; 0,8 Buono; 0,9 Ottimo; 1,0 Eccellente.

11.3.2. Il punteggio inerente **all'offerta economica** verrà attribuito mediante la seguente formula:

Per ribassi  $\leq$  alla media aritmetica dei ribassi offerti:

$$C_i = X * A_i / A \text{ soglia}$$

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ai = ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

A soglia = media aritmetica dei ribassi offerti.

Per ribassi  $>$  alla media aritmetica dei ribassi offerti):

$$C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$$

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ai = ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

A max = massimo ribasso offerto;

A soglia = media aritmetica dei ribassi offerti;

X = 0,85.

## **Art. 11 – Modalità e Procedimento di aggiudicazione. Conservazione dei plichi.**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle Offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal comune e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate in modo segreto, riservato e sicuro. Le operazioni di gara sono espletate, come di seguito riportato, da una Commissione Giudicatrice, alla cui nomina il Comune provvede – ai sensi delle vigenti norme - dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Alle sedute pubbliche sarà presente anche il Responsabile Unico del Procedimento amministrativo e l'eventuale soggetto a suo supporto.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: custodia dei plichi presso la cassaforte della stazione appaltante; responsabile della custodia sarà il RUP.

### **11.1. Scrutinio Amministrativo.**

Nel giorno e nel luogo indicato nel presente documento di Gara, avrà luogo la prima seduta pubblica di gara. Le sedute di gara, ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice e del RUP, potranno essere, in qualsiasi momento, sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno.

Nel giorno previsto per la prima seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice ed il RUP provvederanno:

- all'apertura del plico principale contenente le 3 buste "*A – documentazione amministrativa*", "*B – Offerta tecnica*", "*C – offerta economica*" verificando che il plico sia pervenuto nei termini previsti e che lo stesso sia stato sigillato secondo le prescrizioni indicate nel disciplinare;
- alla verifica che all'interno del plico siano presenti le 3 buste denominate nel modo indicato nel presente disciplinare di gara e che le stesse siano sigillate secondo le prescrizioni indicate previste;
- ad aprire la busta "*A – documentazione amministrativa*", verificarne il contenuto, previa sottoscrizione e vidimazione di ogni documento, escludere i concorrenti che non abbiano i requisiti indicati o che comunque non si siano attenuti alle prescrizioni stabilite nel disciplinare di gara.
- ad aprire la busta "*B – Offerta tecnica*", verificarne il contenuto e documentare in apposito verbale il contenuto della stessa previa sottoscrizione e vidimazione di ogni documento, escludere i concorrenti che non abbiano i requisiti indicati o che comunque non si siano attenuti alle prescrizioni stabilite nel disciplinare di gara.

Il comune, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i Concorrenti, può richiedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta "*A – documentazione amministrativa*".

### **11.2. Scrutinio Tecnico -qualitativo.**

La commissione giudicatrice in seduta riservata procederà ad attribuire i punteggi di ordine tecnico ad ogni concorrente. In tale fase la commissione giudicatrice procederà nei modi indicati dal presente disciplinare.

Il Comune si riserva la facoltà di nominare una Segreteria con funzioni di assistenza alla Commissione Giudicatrice nell'attività di verifica ed analisi della documentazione tecnica.

### **11.3. Scrutinio Economico.**

Ultimato lo scrutinio tecnico-qualitativo, la Commissione Giudicatrice e il RUP, in seduta pubblica la cui data e ora saranno tempestivamente comunicate, procederà:

- alla lettura agli astanti dei punteggi di ordine tecnico attribuiti ai concorrenti;
- ad aprire la busta "*C – offerta economica*", verificarne il contenuto ed escludere quei concorrenti che non abbiano rispettato le prescrizioni indicate nella legge di gara.
- alla lettura delle offerte economiche ed all'attribuzione del relativo punteggio;
- a sommare tutti i punteggi in riferimento ad ogni singolo concorrente;



-a verificare se l'offerta economicamente più vantaggiosa è sospetta di anomalia ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e in tale caso a chiudere la seduta pubblica e procedere alla richiesta delle spiegazioni di cui commi 3 e ss della medesima disposizione. Tale verifica verrà effettuata dalla medesima commissione giudicatrice.

- qualora l'offerta economicamente più vantaggiosa non risulti sospetta di anomalia a procedere ai sensi degli articoli 32 e 33 del D.Lgs 50/2016.

### Art. 12 – Commissione giudicatrice.

12.1. La valutazione tecnica delle offerte, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è demandata ad una commissione giudicatrice, composta da 3 o 5 membri. La medesima commissione effettuerà l'eventuale verifica delle spiegazioni, in caso di offerte sospette di anomalia. La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

12.2. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

12.3. A tale proposito, in ragione della composizione della Pianta Organica dell'ente aggiudicatore, i membri della commissione verranno scelti tra: Funzionari presenti in pianta organica, con idonea competenza; Dirigenti e Funzionari presente nella pianta organica di altre stazioni appaltanti, con idonea competenza; Professionisti esperti nello specifico settore, scelti sulla base di una rosa di candidati forniti dagli ordini professionali di appartenenza. In alternativa e/o ad integrazione dei predetti criteri mediante Avviso pubblico.

12.4. Alle sedute pubbliche parteciperà anche il RUP ed il suo supporto.

### Art. 13 – Informazioni sul recapito delle offerte.

13.1. I plichi contenenti le offerte devono essere recapitati entro il termine indicato, a pena di irricevibilità, con libertà di mezzi.

13.2. Mediante le stesse formalità ed entro il termine indicato, pena l'irricevibilità, devono pervenire le eventuali buste sostitutive o integrative.

13.3. L'invio e la ricezione tempestiva del plico contenente l'offerta avviene a rischio esclusivo del mittente. Nulla è imputabile all'ente aggiudicatore in ordine a ritardi, disguidi e all'eventuale integrità del plico stesso. Ai fini della regolare ammissione alla gara rileva la data di ricezione del plico da parte dell'incaricato dell'ente aggiudicatore. Qualora dovessero pervenire plichi non integri, l'ente aggiudicatore non ha l'obbligo di comunicare tale circostanza al concorrente interessato al fine di permettergli di sostituire la stessa.

13.4. Non sono ammesse offerte trasmesse telefax, telegramma, telefono, posta elettronica, telex, ovvero formulate in modo indeterminato, condizionato e con riserve.

**13.5. Ai sensi dell'art. 52, commi 1 e ss, del DLgs 50/2016, il Comune non utilizza specifici strumenti e dispositivi elettronici di comunicazione e gestione della procedura di gara e pertanto al fine di garantire l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte, i plichi contenenti l'offerta e la documentazione richiesta devono, essere, pena l'esclusione, idoneamente sigillati con ceralacca o nastro adesivo sui lembi di chiusura delle buste e devono recare all'esterno i seguenti dati:**

- Nominativo del mittente (se si tratta di raggruppamento temporaneo di imprese devono essere riportati tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso);
- Indirizzo, numero fax, numero telefono, indirizzo di posta elettronica certificata, Partita Iva del concorrente (se si tratta di raggruppamento temporaneo di imprese devono essere riportati tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso);

- Il seguente oggetto della gara: **Offerta per la gara d'appalto concessione complesso sciistico - NON APRIRE.**

13.6. **Pena l'esclusione**, i plichi devono contenere al loro interno **3 (tre) buste** a loro volta idoneamente sigillate con ceralacca o con nastro adesivo sui lembi di costruzione, così denominate:

- **BUSTA A** – Documentazione amministrativa;
- **BUSTA B** – Offerta tecnica;
- **BUSTA C** – Offerta economica.

La prima busta deve recare all'esterno i seguenti dati:

- **BUSTA A – Documentazione amministrativa. Offerta per la gara d'appalto concessione complesso sciistico.**

Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento temporaneo di imprese devono essere riportati tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).

La seconda busta deve recare all'esterno i seguenti dati:

- **BUSTA B – Offerta tecnica - Offerta per la gara d'appalto concessione complesso sciistico.**

Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento temporaneo di imprese devono essere riportati tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).

La terza busta deve recare all'esterno i seguenti dati:

- **BUSTA C – Offerta economica. Offerta per la gara d'appalto concessione complesso sciistico.**

Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento temporaneo di imprese devono essere riportati tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).

#### **Art. 14 – Contenuto della Busta A – Documentazione amministrativa.**

14.1 La busta "A" deve contenere un supporto informatico (es: CD rom), **pena esclusione**, i seguenti documenti:

- **Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 1 "Domanda di partecipazione", o altra dichiarazione dallo stesso contenuto.**

La domanda di partecipazione, debitamente compilata, **deve essere sottoscritta** dal legale rappresentante dell'operatore economico e si configura quale dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, comportando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci.

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, **pena l'esclusione da parte di ogni singolo concorrente, anche cumulativamente in caso di concorrente gruppo** (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016). Pertanto in caso di concorrente "gruppo", costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI COMPONENTE deve effettuare la predetta dichiarazione.

La dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.

- **Documento di gara unico europeo (DGUE).**

Il DGUE, ex art. 85 del DLgs 50/2016, deve dare riscontro dei requisiti e delle informazioni richieste dal presente Disciplinare e dal Bando di gara, deve essere compilato in conformità alle indicazioni fornite dalla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 27/07/2016 e deve essere firmato e dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Il DGUE è reperibile su <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

Il DGUE deve essere compilato, pena l'esclusione da parte di ogni singolo concorrente e pertanto:

- In caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI COMPONENTE deve produrre il modello;

- In caso di consorzio lo stesso deve essere compilato SIA DAL CONSORZIO SIA DAL SOGGETTO (o dai soggetti) indicato come ESECUTORE (o esecutori) deve produrre il modello;

**- Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 2 “Dichiarazione personale”, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto, completo di relativi allegati indicati nel modulo stesso.**

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente disciplinare. Tale modulo concerne i requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016).

Tale dichiarazione deve essere compilata, come previsto dalla citata disposizione: *dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dal socio accomandatario e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro se si tratta di altro tipo di società o consorzio.*

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, **pena l'esclusione, da parte di ogni singolo concorrente.**

Pertanto:

- in caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO deve effettuare la predetta dichiarazione.
- in caso di consorzio la stessa deve essere compilata DA OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO con riferimento **sia al consorzio sia all'esecutore o esecutori.**

**N.B. E' possibile rilasciare detta dichiarazione in modo cumulativo ad opera del legale rappresentante del concorrente dichiarando di essere a conoscenza del possesso dei requisiti generali indicati in capo ai soggetti previsti dal comma 3 dell'art. 83. In caso di concorrente gruppo, la dichiarazione cumulativa va rilasciata dal legale rappresentante di ogni singolo componente.**

**-Ricevuta in originale del versamento del Contributo ANAC** da effettuare, **pena l'esclusione**, dei concorrenti, come previsto dalla deliberazione 1174 del 19/12/2018 dell'Autorità e secondo le istruzioni di cui al sito dell'ANAC – Contributo pari ad € 35,00.

**- Garanzia provvisoria**, da costituirsi mediante fideiussione o altra forma come previsto nel presente disciplinare e come disciplinato dall'art. 93 del D. Lgs 50/2016.

**- Documento di identità di ogni sottoscrittore sopra indicato (format mod. 1, mod. 2, DGUE).** La mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore rende l'atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge.

14.2. Nel caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016) o consorzi ordinari non ancora costituiti, i concorrenti devono, **oltre ai documenti di cui al comma 15.1**, allegare **pena l'esclusione:**

**- Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 3 “Dichiarazione Gruppo”, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto completo di relativi allegati.**

Tale dichiarazione attesta:

1) i nominativi degli operatori economici che compongono il gruppo di imprese, esplicitando il nominativo del mandatario;

2) il tipo di gruppo (orizzontale/verticale/misto);

3) i requisiti speciali;

4) le quote di partecipazione;

5) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a un operatore economico, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

14.3. Nel caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), consorzi o GEIE già costituiti, i concorrenti devono, oltre ai documenti di cui al comma 15.1, allegare pena l'esclusione:

**- Il mandato con rappresentanza o atto costitutivo**

Il concorrente deve allegare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

**Art. 15 – Contenuto della Busta B–Offerta tecnica.**

La busta "B" deve contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta tecnica secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, all'art. 11.

**Art. 16 – Contenuto della Busta C – Offerta economica.**

La busta "C" deve contenere, **pena l'esclusione**, i seguenti documenti:

**- Dichiarazione come fa Format Modulo 4 o altra dichiarazione dello stesso contenuto.**

Dichiarazione sostitutiva, in bollo, ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac – simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente disciplinare, contenente:

Contenuto offerta economica-tempo	Valore
Offerta economica in diminuzione per l'esecuzione delle prestazioni nella sua totalità con riferimento al contributo previsto a carico del comune posto a base di gara e pari ad Euro 19.500/annuo	Ribasso percentuale
Costi di sicurezza aziendali, art. 95, comma 10, del dlgs 50/2016 – se esistenti	euro
Costo del personale, art. 95, comma 10, del dlgs 50/2016 – se esistenti	euro

Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento, **pena l'esclusione**.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto titolato a rappresentare legalmente il concorrente. In caso di concorrente gruppo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), da costituire la sottoscrizione **deve essere effettuata da tutti i componenti**.

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa.

**Art. 17 – Durata del contratto e termini di adempimento.**

17.1. Il termine complessivo di esecuzione delle prestazioni di appalto è pari a **5 anni con opzione di rinnovo di 5 anni ulteriori, da comunicarsi almeno 6 mesi prima della scadenza**.

17.2. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda al Capitolato d'Appalto.

**Art. 18 – Garanzie.**

18.1. Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs 50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del valore complessivo dell'appalto pari a **Euro 8.900,00**. La garanzia può essere presentata sotto forma di cauzione o fideiussione nei termini previsti dall'art. 93 del Dlgs 50/2016.

18.2. La garanzia deve prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile; c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ente aggiudicatore; d) l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione delle sole opere da realizzare, stimate in euro 54.000,00 oltre IVA.

18.3. La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'ente aggiudicatore si riserva di chiedere, al momento della sua scadenza, il rinnovo della medesima, a pena di esclusione.

18.4. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve documentare il possesso del requisito, mediante l'attestazione SOA dalla quale deve risultare il possesso della certificazione di qualità, in corso di validità, come previsto dall'art. 63 del d.P.R. 207/2010 (tuttora vigente), oppure mediante copia della certificazione del sistema di Qualità.

18.5. L'ente aggiudicatore, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

**18.6. Garanzia in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 93, comma 1, del Dlgs 50/2016).**

Al fine di assicurare la finalità della garanzia provvisoria - che è quella di garantire l'ente aggiudicatore in ordine alla serietà dell'offerta, al rischio della mancata stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione nonché, nel caso di ATI costituenda, all'impegno delle mandanti di conferire mandato alla capogruppo che stipulerà il contratto - occorre che l'oggetto della obbligazione garantita sia chiaramente determinato in tutte le sue componenti oggettive e soggettive. Ne discende che la garanzia, senza eccezioni alcuna deve essere intestata a tutti i componenti dell'ATI, pena l'esclusione e sottoscritta da tutti i soggetti componenti.

18.7. L'offerta ha durata pari a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione.

18.8. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **Art. 19 – Operatori economici.**

19.1 Sono ammessi alla gara i soggetti di cui agli articoli 45 e 48 del D. Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, i consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è fatto divieto** di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, **è fatto divieto** ai Concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di Concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento di Concorrenti.

19.2. Il concorrente che partecipa alla gara in forma singola, deve possedere, pena l'esclusione, sia i requisiti di ordine generale sia i requisiti di ordine tecnico ed economico previsti dal presente disciplinare.

19.3. I concorrenti possono partecipare alla gara costituendo un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, verticale e misto. Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 92 del d.P.R. 207/2010 (tutt'ora vigente):

- Le associazioni temporanee devono, **pena l'esclusione**, in ogni caso, possedere il 100% dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dal disciplinare di gara.

- L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'ente aggiudicatore, nonché nei confronti del subappaltare e dei fornitori.

- E' fatto divieto, **pena l'esclusione**, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

- Il rapporto di mandato che nasce a seguito della costituzione dell'associazione temporanea di imprese, non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

- Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del Dlgs 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'ente aggiudicatore può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l'ente aggiudicatore può recedere dal contratto.

- Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del Dlgs 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire.

19.4. E' consentita la presentazione di offerte da parte di gruppi, anche se non ancora costituiti, nei termini e nelle modalità previste nel presente documento.

19.5 Per quanto attiene ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, si applicano le stesse disposizioni previste dal presente articolo e le prescrizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

## **Art. 20 – Aggiudicazione definitiva e garanzie.**

20.1. Una volta concluse le operazioni di gara, la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

20.2. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

20.3. Si richiamano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del Dlgs 50/2016.

20.4. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Dlgs 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo stimato per le sole opere relative alle strutture ricettive, pari ad Euro 5.400,00.

20.5. Il Concessionario è tenuto, inoltre, a stipulare le polizze assicurative previste nel capitolato di appalto.

### **Art. 21 – Offerte sostitutive o integrative. Rinuncia alla gara.**

21.1. Le offerte sostitutive e integrative devono pervenire all'ente aggiudicatore entro i termini indicati per l'offerta principale. I concorrenti possono ritirare la propria offerta mediante istanza che deve pervenire entro la data di apertura della prima seduta pubblica. In difetto l'offerta verrà ritenuta valida.

21.2 I plichi contenenti le offerte sostitutive ed integrative devono riportare all'esterno il nominativo del concorrente e la seguente dicitura: "*Busta sostitutiva/integrativa per la gara d'appalto concessione complesso sciistico*". Qualora il plico sostitutivo non fosse identificabile come tale, l'ente aggiudicatore terrà in considerazione la prima offerta pervenuta.

### **Art. 22 – Prescrizioni finali.**

22.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare vigono i principi in materia di contratti pubblici stabiliti dalla normativa di settore, con particolare riferimento a: D. Lgs. 50/2016; d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti vigenti; DM 49/2018.

22.2. Il comune si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone comunicazione mediante casella di posta elettronica certificata, qualora siano tali da non riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducono mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui fondare la valutazione tecnica di gara.

22.3. E' esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi e per effetto dell'art. 209 del Dlgs 50/2016, il contratto non conterrà la relativa clausola compromissoria.

22.4. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del Dlgs 50/2016.

22.5. Ogni concorrente non può avanzare più di un'offerta. Qualora dovessero pervenire due offerte del medesimo concorrente, senza che sia precisato se si tratti di offerta sostitutive o integrativa, l'ente aggiudicatore terrà in considerazione la prima pervenuta.

22.6. In presenza di una sola offerta valida, il comune si riserva di non procedere all'aggiudicazione. Si riserva, altresì, di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti i quali, pena l'esclusione, sono tenuti a presentare entro i termini indicati nel presente disciplinare l'ulteriore documentazione richiesta.

22.7. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

22.8. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

22.9. Ai sensi delle norme vigenti, i dati forniti all'ente aggiudicatore verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto e della gestione dello stesso.

22.10. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

22.11. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta stessa possono essere redatti in lingua italiana e francese. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana.

22.12. Qualora i concorrenti che intendono partecipare alla gara avessero la necessità di acquisire dei chiarimenti in merito alla procedura di gara, potranno inviare i quesiti all'ente aggiudicatore esclusivamente in forma scritta tramite posta elettronica: [segreteria@comune.ollomont.ao.it](mailto:segreteria@comune.ollomont.ao.it). La mancata ricezione dei quesiti o della risposta agli stessi non implicherà, in nessun modo, responsabilità dell'ente aggiudicatore in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione alla gara da parte dei singoli operatori economici istanti. **La risposta ai quesiti non costituisce consulenza ai fini della regolare partecipazione; ne discende pertanto che il concorrente dovrà, in ogni caso, appurare che i chiarimenti resi dall'ente siano conformi alla normativa vigente.**

Il termine per la presentazione dei chiarimenti è: 09/10/2019 ore 12:00

Il Segretario Comunale D.ssa Sara Salvadori – *documento firmato digitalmente*